

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ALLA L.R. 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

Oggetto consiliare n. 5048
RELAZIONE

L'Emilia-Romagna e' la Regione d'Italia con la percentuale piu' alta di servizi educativi per la prima infanzia (i bambini iscritti sono pari al 24% dei bambini in eta', a fronte di una media nazionale del 7,5% circa).

Questo dato rappresenta per l'Amministrazione regionale un rinnovato impegno ad incrementare e migliorare l'offerta, data la crescente richiesta delle famiglie, anche perche' - come e' noto - la domanda di un servizio esiste laddove questo e' disponibile, e' di qualita' e produce cultura.

Con la L.R. n. 1 del 2000 la Regione ha voluto sviluppare e consolidare il patrimonio di servizi esistente a partire dagli anni '70, prefigurando un sistema di strutture socio-educative e di opportunita' a livello territoriale che insieme concorrono all'attuazione dei diritti dei bambini, al loro benessere e al soddisfacimento delle esigenze delle famiglie, definendo nel contempo i tratti qualitativi peculiari ed unificanti di tale sistema.

A quasi quattro anni dall'entrata in vigore della legge, il bilancio puo' dirsi positivo: si registra infatti un incremento dei servizi, grazie all'impegno regionale, ma soprattutto a quello degli Enti locali; la procedura dell'autorizzazione al funzionamento ha reso inoltre manifesta l'esistenza di servizi per l'infanzia prima sconosciuti.

Tuttavia, come ogni legge che voglia rimanere al passo con i nuovi bisogni derivanti dai mutamenti economici, sociali, culturali, anche la L.R. n. 1 del 2000 necessita di interventi per cosi' dire di "manutenzione". Le modifiche sono dovute sia all'esito del primo periodo di attuazione, che ha evidenziato, nel continuo confronto con i soggetti gestori e gli Enti locali, alcuni problemi applicativi, sia soprattutto al sopravvenire di nuove e importanti leggi - statali e regionali - alle quali e' opportuno dare esplicita attuazione.

Per citare solo le norme piu' importanti di livello statale, si pensi alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", che ha cosi' profondamente inciso sulle competenze regionali, o all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), che ha istituito un nuovo fondo per gli asili nido.

A livello regionale e' sopravvenuta la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha riformato l'intero sistema dei servizi sociali della Regione, e che rappresenta un indubbio punto di riferimento per i servizi all'infanzia.

L'art. 1, al comma 1, rappresenta un doveroso adeguamento al nuovo Titolo V della Costituzione.

I commi 2 e 3 prevedono che le direttive attuative stabiliscano norme specifiche per i servizi sperimentali, per i quali e' emersa la necessita' di una attenta regolamentazione, che, salvaguardandone l'originalita', li tenga collegati al sistema nel suo complesso. Si prevede inoltre una graduazione dei requisiti strutturali in fasce, in quanto, data l'esperienza della prima fase transitoria, e' emerso che occorre tenere conto delle condizioni oggettive del territorio e della consistenza numerica del gruppo ospitato in ciascun servizio.

L'art. 2 prevede la possibilita' che la medesima struttura, naturalmente in tempi diversi, possa essere utilizzata per piu' tipologie di servizi: ad esempio, i locali che al mattino ospitano un nido part-time, il pomeriggio potrebbero essere utilizzati come centro per bambini e genitori, naturalmente nel rispetto delle relative norme igienico-sanitarie. In tal modo si prevede esplicitamente la possibilita' di un pieno utilizzo di strutture dal costo molto elevato.

Lo stesso articolo ricomprende "gli asili nido e i micro-nidi nei luoghi di lavoro" indicati all'art. 70 della Legge finanziaria per il 2002 all'interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia della nostra Regione, come espressamente previsto dalla delibera della Conferenza unificata del 15 aprile 2003 "Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro. Art. 70, comma 5 Legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002)".

L'individuazione dei limiti di capienza dei micro-nidi viene demandata ad una futura direttiva di Consiglio, che dovrà tenere conto anche della realtà dei servizi sperimentali.

All'articolo 3, comma 2, si modifica la definizione del centro per bambini e genitori, eliminando il riferimento al concetto di "corresponsabilità", che può indurre elementi di confusione. I soggetti gestori potranno individuare, se necessario, le attività nelle quali la responsabilità non compete ai soggetti stessi.

Al comma 3, con il quale si sostituiscono i commi 7 e 8, si procede ad una ridefinizione del concetto di "sperimentalità", che è opportuno si distingua nettamente nelle finalità dai servizi "ordinari" (nidi e servizi integrativi).

Una particolare attenzione viene riservata al servizio di educatore domiciliare, che tra gli sperimentali è il più richiesto, rinviandone alla già richiamata direttiva una specifica regolamentazione.

L'art. 4 (di modifica all'art. 4) inserisce esplicitamente i servizi sperimentali all'interno del sistema educativo integrato.

L'art. 5 (di modifica all'art. 6), in sintonia con lo spirito della legge, prevede (al nuovo comma 2 bis) che i nidi e i micro-nidi nei luoghi di lavoro, se usufruiscono di finanziamenti pubblici, siano aperti alla fruizione da parte di bambini non figli di dipendenti: in tal modo si favorisce il collegamento del servizio con il territorio.

Alla lettera b) del comma 3 si elimina il riferimento alla normativa statale, in quanto la materia della graduazione della partecipazione economica al costo dei servizi in base alla situazione economica rientra nell'ambito dei servizi sociali, materia sottratta alla competenza esclusiva dello Stato.

All'art. 6 (di modifica all'art. 10), si prevede, al comma 1, che le linee di indirizzo della Regione contengano indicazioni anche per la realizzazione di servizi sperimentali, come individuati all'art. 3, eliminando il riferimento a non meglio definiti servizi innovativi.

Al comma 2 dello stesso articolo rimane invariata la procedura per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale. Si semplifica invece la procedura per le spese correnti, prevedendo che il riparto dei fondi a favore delle Province avvenga in base ad una delibera della Giunta regionale, senza l'obbligo, da parte delle Province, di trasmissione dei loro programmi. La congruità di essi con la programmazione regionale è documentata da una relazione annuale, che le Province devono trasmettere alla Regione (vedi comma 1 bis art. 7).

All'art. 7 (di modifica dell'art. 11), al comma 1 si procede ad una semplificazione, inserendo nei piani annuali delle Province la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici. Sul nuovo comma 1 bis si è già detto a proposito dell'art. 6.

All'art. 8, (di modifica dell'art. 12) al comma 1, l'inserimento della lettera d bis) è conseguente alla modifica dell'art. 14.

All'art. 9 (di sostituzione dell'art. 14) si procede alla riorganizzazione del testo vigente anche per esigenze di chiarezza.

Oggi le Province non possono trattenere fondi nemmeno per le loro competenze, ma devono destinare tali risorse ai Comuni o ai soggetti gestori. Con la norma contenuta al comma 1 si consente alla Regione di erogare direttamente i contributi alle Province per le loro funzioni ed iniziative.

Al comma 2, lettera a), si specificano meglio i soggetti (Comuni e altri soggetti pubblici, ad es. IPAB, AUSL) e le tipologie di intervento. Nel testo vigente di questo articolo gli altri soggetti pubblici non erano nominati. Anche per i finanziamenti ad altri soggetti pubblici è prevista la preventiva informazione del Comune interessato, per le sue competenze programmatiche.

Le tipologie di intervento elencate sono quelle previste dalla L.R. n. 31 del 2002 "Disciplina generale dell'edilizia" (nel testo modificato dalla L.R. n. 37 del 2002): in tal modo si e' doverosamente uniformato il testo alla disciplina edilizia, eliminando il riferimento al "riattamento", non piu' presente tra le tipologie di trasformazione edilizia.

La lettera b) del comma 2 e' l'innovazione piu' rilevante. Viene data ai Comuni la possibilita' di "girare" i loro contributi a soggetti privati per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare a servizi educativi per la prima infanzia. Fino ad oggi i fondi per i privati erano riservati al riattamento, impianto o arredo. Tale modifica va nella direzione del superamento delle liste di attesa presenti sul territorio regionale, data la richiesta che proviene in questo senso dal mondo del privato, anche sociale: in tal modo si potra' prevedere un unico fondo regionale per l'estensione dell'offerta, in cui confluiranno anche i finanziamenti provenienti dal Fondo statale per gli asili nido istituito dall'art. 70 della Legge n. 448 del 2001.

Molte sono tuttavia le cautele previste per garantire che il denaro pubblico sia utilizzato per la finalita' educativa: come nella L.R. n. 2 del 2003 gli edifici o le aree devono risultare nella disponibilita' piena del richiedente per tutto il periodo della durata del vincolo di destinazione che, in deroga alla regola generale, in questo caso e' di durata ventennale (vedi art. 28, nuovo comma 2 bis).

Inoltre i finanziamenti saranno revocati se il beneficiario non otterra' l'autorizzazione al funzionamento entro il termine indicato dal Comune stesso, o se l'autorizzazione verra' revocata. La rimozione del vincolo (vedi art. 28, comma 2 bis) sara' consentita solo se l'immobile verra' destinato ad altro servizio educativo per l'infanzia e l'adolescenza o ad altro servizio sociale. Si prevede inoltre la restituzione di quota del contributo in caso di rimozione anticipata del vincolo.

E' inoltre eliminata la nozione di "interventi innovativi", ricompresa in quella, oggi rivisitata, di "servizi sperimentali".

Al comma 4, relativo a finanziamenti per la gestione, non si prevedono fondi per soggetti gestori privati semplicemente autorizzati, ma privi di collegamento con il Comune, in quanto, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, pare opportuno riservare tutto il sostegno a soggetti convenzionati e - domani - accreditati. Peraltro i fondi annualmente assegnati fino ad oggi ai soggetti autorizzati e non convenzionati erano di importo esiguo.

All'art. 10 (di modifica dell'art. 16), il comma 1, ricomprende all'interno della disciplina regionale i nidi e micronidi previsti dall'art. 70 della Legge n. 448 del 2001 e ridefinisce piu' compiutamente la tipologia delle c.d. "sezioni primavera", oggi presenti non solo all'interno di scuole dell'infanzia, ma anche di altre strutture scolastiche, anche statali.

All'art. 11 (di modifica dell'art. 17), il comma 1, lettera c) inserisce, tra i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, l'obbligo di trattamenti conformi alla vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo, in modo da garantire la tutela del lavoratore, indipendentemente dal contratto applicato.

All'art. 12 (di modifica dell'art. 19), la modifica del comma 2 consegue alle previsioni dell'art. 9 (di modifica dell'art. 14).

All'art. 13, (che sostituisce l'art. 21), si e' rivisto il sistema sanzionatorio, anche in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Gia' molti Comuni avevano fatto notare l'impossibilita' di erogare sanzioni senza un esplicito riferimento in legge.

Oggi, dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 7 bis del Dlgs n. 267 del 2000 a seguito della Legge 20 maggio 2003, n. 116, i Comuni avrebbero potuto erogare le sanzioni, ma di importo molto inferiore (da 25 a 500 euro). Con questo testo si dettagliano le fattispecie sanzionatorie e si assimilano a quelle previste per i servizi sociali.

L'art. 14, (di modifica dell'art. 22), istituisce un meccanismo di raccordo tra procedure di appalto, convenzione e accreditamento.

L'art. 15, (di sostituzione dell'art. 24), riorganizza le competenze della Commissione tecnica provinciale, soprattutto in funzione dell'accreditamento dei soggetti gestori pubblici. La Commissione, infatti, in quanto competente in materia di servizi educativi e soggetto esterno all'amministrazione comunale, garantisce insieme l'imparzialità e la congruità del giudizio, consentendo, in tal modo, che la competenza al rilascio dell'accreditamento rimanga in capo al Comune, anche per servizi gestiti da soggetti pubblici.

Per i pareri sull'accreditamento la composizione della Commissione è limitata alle sole componenti pedagogiche, in quanto le altre professionalità sono pertinenti esclusivamente alla procedura di autorizzazione.

Sono inoltre specificati la natura e le caratteristiche dell'attività di consulenza, anche con riferimento a quanto le Commissioni stanno già svolgendo sul territorio e nell'ottica di semplificazione dell'attività istruttoria. Viene inoltre meglio definito il contenuto della relazione, che si vuole particolarmente incentrata sul monitoraggio degli aspetti problematici - periodica, non più necessariamente annuale - che la Commissione deve inviare alla Regione.

L'art. 16, (di modifica dell'art. 28), stabilisce una maggiore durata del vincolo di destinazione, nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati, a maggiore garanzia di un completo utilizzo dei fondi per la finalità pubblica.

E' prevista la rimozione anticipata del vincolo, a precise condizioni, e la conseguente possibilità di parziale restituzione dei contributi.

Gli articoli 17 e 18, (di sostituzione degli articoli 33 e 34), rappresentano una razionalizzazione sia dei preesistenti corrispondenti articoli, sia, per quanto riguarda il coordinamento pedagogico provinciale (art. 34 comma 2), la regolamentazione di una realtà già esistente, che comprende tutti i coordinatori pedagogici operanti nel pubblico e nel privato accreditato e che non aveva base legislativa, ma compariva solo in programmi regionali.

L'art. 19, (di modifica dell'art. 35), prevede la garanzia di momenti formativi specifici a favore dei coordinatori pedagogici componenti delle Commissioni tecniche provinciali, conseguentemente alla previsione delle competenze in materia di accreditamento.

L'art. 20, (di modifica dell'art. 36), contiene norme finanziarie aggiornate con l'attuale quadro normativo.

L'art. 21, (di modifica dell'art. 37), al comma 1 specifica, per esigenze di certezza della norma, che il regime transitorio decorre dalla prima attuazione delle Legge n. 1 del 2000.

Il contenuto dell'originario comma 3 è ora nel nuovo testo del comma 3 dell'art. 1: l'esperienza suggerisce la graduazione dei requisiti strutturali in base alle caratteristiche territoriali, anziché la previsione di singole deroghe.

Al comma 3, relativo ai titoli di studio del personale e dei coordinatori pedagogici, si aggiorna la fase transitoria, conservando la data del 29 gennaio 2000, che corrisponde all'entrata in vigore della L.R. n. 1 del 2000: in tal modo si fanno salve le deroghe allora volute, e si afferma nel contempo la validità della nuova regola.

Lo stesso articolo prevede inoltre che la possibilità, da parte dei Comuni, di richiesta di svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento alla Regione, sussista per i primi due anni dalla approvazione della direttiva in materia.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 (Finalità e modalità attuative) è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei livelli essenziali determinati dallo Stato.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 16 e per l'accreditamento di cui all'art. 18.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 è inserito il nuovo comma 3 bis:

«3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2

1. I commi 3 e 4 dell'art. 2 (Nido d'infanzia) sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'art. 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.

4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 comma 3.».

Art. 3

Modifiche all'art. 3

1. La rubrica dell'art. 3 (Servizi integrativi) è sostituita dalla seguente: (Servizi integrativi e sperimentali).

2. Il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.».

3. I commi 7 e 8 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a nuovi bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.

8. Tra i servizi sperimentali, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.».

Art. 4

Modifiche all'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 (Sistema educativo integrato), dopo le parole «i servizi integrativi» sono inserite le parole «e i servizi sperimentali».

Art. 5

Modifiche all'art. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 (Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi) e' inserito il nuovo comma 2 bis:

«2 bis. Nei nidi indicati all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che usufruiscono di finanziamenti pubblici, e' consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non sono dipendenti dell'azienda beneficiaria.».

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 sono soppresse le parole «statale di settore e».

Art. 6

Modifiche all'articolo 10

1. All'art. 10 (Funzioni della Regione) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

«a)

le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;».

2. Il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:

a)

adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;

b)

attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformita' ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.».

3. Al comma 3, in fine, dopo il punto, e' inserita la seguente frase:

«La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'art. 18, secondo quanto previsto all'art. 37 comma 7.».

Art. 7

Modifiche all'art. 11

1. All'art. 11 (Funzioni delle Province) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a)

nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'art. 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e dell'adolescenza;

b)

istituiscono la Commissione tecnica di cui all'art. 23;

c)

provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 e' inserito il nuovo comma 1 bis:

«1 bis. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.».

Art. 8

Modifiche all'art. 12

1. All'art. 12 (Funzioni dei Comuni), dopo la lettera d) del comma 1, e' inserita la nuova lettera d bis):

«d bis)

richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'art. 14, comma 2;».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 14

1. L'art. 14 (Interventi ammessi a contributo e beneficiari) e' sostituito dal seguente:

«Art. 14

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 10 e dei programmi provinciali di cui all'art. 11, assegna alle Province:

a)

i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;

b)

le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.

2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:

a)

ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;

b)

a soggetti privati, su richiesta dei Comuni; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2 lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate all'art. 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione e' revocata.

4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'art. 10, comma 3.».

Art. 10

Modifiche all'art. 16

1. All'art. 16 (Autorizzazione al funzionamento) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta' inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'art. 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e le

sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente Titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.».

Art. 11

Modifiche all'art. 17

1. All'art. 17 (Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento), la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

«c)

svolgere l'attivita' tramite personale il cui trattamento sia conforme alla vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo;».

Art. 12

Modifiche all'art. 19

1. All'art. 19 (Requisiti per l'accreditamento) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per i servizi e le strutture private l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'art. 14, comma 2 lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi e le strutture pubbliche.».

Art. 13

Sostituzione dell'art. 21

L'art. 21 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento) e' sostituito dal seguente:

«Art. 21

Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'art. 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'art. 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.

2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'art. 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attivita', e' soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo e' stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino alla introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non e' ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonche' dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.

4. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.

5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.».

Art. 14

Modifiche all'art. 22

1. All'art. 22 (Rapporti convenzionali e appalto di servizi) e' aggiunto il seguente comma 2 bis:

«2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 17 e per l'accreditamento di cui all'art. 19.».

Art. 15

Sostituzione dell'art. 24

1. L'art. 24 (Compiti della Commissione tecnica provinciale) e' sostituito dal seguente:

«Art. 24

Compiti della Commissione tecnica provinciale

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a)

esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accREDITAMENTO di servizi pubblici;

b)

svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accREDITAMENTO dei servizi educativi;

c)

trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attivita' autorizzatoria e di accREDITAMENTO del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accREDITAMENTO, la Commissione e' costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e puo' essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.».

Art. 16

Modifiche all'art. 28

1. All'art. 28 (Vincolo di destinazione), al comma 2 le parole «Lo svincolo» sono sostituite dalle parole «La rimozione del vincolo».

2. Dopo il comma 2 e' inserito il nuovo comma 2 bis:

«2 bis. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell'art. 14 comma 2 lettera b, il vincolo di destinazione e' di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza e' consentita solo nel caso che l'immobile sia adibito ad altro servizio educativo per l'infanzia e l'adolescenza o ad altro servizio sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.».

Art. 17

Sostituzione dell'art. 33

L'art. 33 (Coordinatori pedagogici) e' sostituito dal seguente:

«Art. 33

Coordinatori pedagogici

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.».

Art. 18

Sostituzione dell'art. 34

1. L'articolo 34 (Compiti dei coordinatori pedagogici) è sostituito dal seguente:

«Art. 34

Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto alla innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.

3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.».

Art. 19

Modifiche all'art. 35

1. All'art. 35 (Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori) è aggiunto il seguente comma 3 bis:

«3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.».

Art. 20

Modifiche all'art. 36

1. L'art. 36 (Norma finanziaria) è sostituito dal seguente:

«Art. 36

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite UPB e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.».

Art. 21

Modifiche all'art. 37

1. All'art. 37 (Norme transitorie e finali) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.».

2. Il comma 3 e' soppresso.

3. Il comma 4 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:

«4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.».

4. Il comma 7 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:

«7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.».